

Penale Sent. Sez. 2 Num. 23075 Anno 2018

Presidente: GALLO DOMENICO

Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

Data Udiienza: 26/04/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

XXXXXXXXXXXXXXXXX nato il xxxxxxxx a XXXXXXX

avverso la sentenza del 12/12/2016 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio BALDI,

che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore, Avv. Massimo Giuseppe MERCURELLI, che ha chiesto

l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza con la quale

Xxxxxxxxxxxxx era stato condannato per il reato di tentata estorsione,

riducendo la pena inflitta in primo grado.

1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di Xxxxxxxxxxxxx,

eccependo che la Corte di appello aveva omesso di motivare sulla riconducibilità

della condotta materiale attribuita al ricorrente alla fattispecie contestata, in

particolare sulla idoneità dell'azione a produrre l'effetto di coartare la volontà

della persona offesa; la sentenza si fondava su una duplice, indimostrata, ipotesi,

e cioè l'esistenza di un clan Xxxxxxxxx e l'appartenenza ad esso dell'imputato e

non aveva verificato se l'asserita implicita minaccia aveva un sufficiente carattere

di concretezza ed era idonea a piegare la volontà della persona offesa Xxxxx; la

Corte di appello, reiterando l'errore commesso dal primo giudice, aveva

continuato a ritenere che Xxxxx avesse appreso da Xxxxxxxxx l'intento estorsivo che

i Xxxxxxxxx stavano maturando, mentre era stato lo stesso Xxxxx ad escludere

che XXXXXXXX gli avesse anticipato una richiesta da parte dei XXXXXXXX; in punto di fatto era stato accertato che la richiesta estorsiva era stata formulata nel corso di un colloquio durato non più di cinque minuti e senza che essa avesse assunto il carattere di benché minima concretezza, tanto che XXXXX non aveva mai dato peso alla minaccia, ritenendola evidentemente né credibile, né concreta.

1.2 Il difensore eccepisce inoltre che la Corte di appello aveva fondato la sua decisione sulle modalità realizzative del reato, valutate come inequivocabile manifestazione della pericolosità dell'imputato, senza articolare la benché minima argomentazione di tale supposta rappresentatività, considerando anche l'unico precedente di XXXXXXXX, definito banale dal primo giudice; non vi era poi mai stato alcun riferimento ad un clan, né ad un "clan XXXXXXXXXX"; la sentenza non aveva poi esaminato il motivo relativo alla richiesta di concessione di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva per il divieto di cui al quarto comma dell'art. 69 cod.pen., che però operava solo in caso di recidiva reiterata e non in caso di recidiva infraquinquennale, quale quella di XXXXXXXX.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è parzialmente fondato.

1.1 Le censure prospettate con il ricorso relative alla responsabilità dell'imputato risultano formulate in relazione a motivi non consentiti e che non possono trovare ingresso dinanzi alla Corte, poiché per consolidato orientamento della Corte di cassazione va esclusa la possibilità, per il giudice di legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendosi limitare a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento (v. tra le ultime Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, 3 Rv. 270519).

Nel caso in esame la Corte di appello ha esaurientemente motivato su tutti i punti del primo motivo di ricorso, evidenziando la conoscenza di XXXXXXXX relativa

all'appartenenza dell'imputato al clan XXXXXXXXX, per cui aveva accettato di salire a bordo della autovettura di quest'ultimo per affrontare la questione della richiesta di somme di denaro, dimostrando quindi che la richiesta era idonea a coartare la sua volontà, tanto che cercava di "togliersi quella che per lui era una spina nel fianco" (pag.3 sentenza impugnata); del tutto irrilevante è poi l'esistenza o meno di un clan XXXXXXXXX e l'effettiva appartenenza allo stesso dell'imputato, posto che ciò che rileva è che tali circostanze siano state ritenute sussistenti dalla vittima dell'estorsione, che ha preso seriamente in considerazione la richiesta estorsiva anche sulla base delle stesse.

Nessun dubbio vi può poi essere sulla idoneità delle minacce a coartare la volontà della persona offesa, stante la gravità del male minacciato (XXXXXXX ha minacciato di dare fuoco al locale di XXXXXX, qualora questi non gli avesse consegnato 500 euro alla settimana), posto che la forza intimidatoria di tale comportamento appare in concreto idonea a ingenerare il timore presupposto del reato di estorsione; inoltre, come costantemente affermato da questa Corte, "nel reato di estorsione la minaccia, oltre che palese, esplicita e determinata, può essere anche larvata o indiretta; essa deve ingenerare in chi la subisce un timore consistente nella paventata previsione di più gravi pregiudizi, sicché, in tema di tentativo, va considerata la potenzialità della minaccia stessa ad incutere paura, indipendentemente dal fatto che la vittima ne risulti effettivamente intimidita". (Sez. 6 10229 del 29/04/1999 Labalestra Rv.214396)

1.2 Quanto alla richiesta di concessione della attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, il motivo di ricorso è fondato, posto che la Corte di appello ha motivato sul punto limitandosi ad affermare che il giudizio di prevalenza era impedito dal divieto posto dall'art. 69 quarto comma cod.pen., che richiama l'art. 99 quarto comma cod.pen., senza però considerare che al ricorrente era stata contestata soltanto la recidiva infraquinquennale ex art. 99 comma secondo cod.pen., rispetto al quale non opera il divieto previsto dall'art. 69 comma quarto comma cod.pen.; sulla richiesta vi è quindi stata una omessa

motivazione, per cui la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello per il giudizio relativo a quanto eccepito con il motivo di ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per il giudizio sul punto
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'accertamento di responsabilità.

Così deciso il 26/04/2018

Il consigliere estensore

Il Presidente